

L'amministratore può chiedere i compensi alla controllante

A tali fini è necessario che la controllante abbia determinato, in violazione dei criteri di corretta gestione, la lesione del patrimonio della controllata

/ Maurizio MEOLI

In assenza di determinazione statutaria o assembleare, i compensi dell'amministratore, quale **diritto soggettivo perfetto**, possono essere richiesti al giudice, eventualmente anche **chiamando in causa la società controllante** che, agendo in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, abbia leso l'integrità del patrimonio sociale della controllata con conseguente danno nei confronti dei relativi creditori.

Sono queste le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nella sentenza 25 febbraio 2013 n. 2610.

La pretesa di un amministratore al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di esso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne **chiesta al giudice la determinazione** (cfr., tra le altre, Cass. 9 agosto 2005 n. 16764, Trib. Milano 29 dicembre 2010 n. 14848 e Trib. Roma 12 settembre 2012 n. 17050). A tali fini, il giudice è dotato di **notevole discrezionalità**.

Occorre, peraltro, considerare che, pur essendo il compenso un diritto, generalmente, la misura è **fissata in modo unilaterale** dai soci in una norma organizzatoria (sia essa statutaria o definita per il tramite dell'intervento dell'assemblea) destinata a valere, sino ad eventuale modifica, per tutti coloro che si succederanno nella carica.

Il compenso costituisce promessa unilaterale

Il compenso, quindi, non è oggetto di un contratto, ma semmai **costituisce promessa unilaterale** (art. 1987 c.c.) che l'amministratore può prendere in considerazione per accettare o meno la nomina. Ne deriva che il giudice, nel fissare il compenso in mancanza di altra determinazione, svolge una funzione di **integrazione** contrattuale, ex art. 1374 c.c., **rispetto alla volontà unilaterale dei soci**, non rispetto al mutuo consenso dei soci e degli amministratori.

Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Milano ritiene corretto determinare il *quantum* da liquidare tenendo conto dello **stato economico-patrimoniale della società** e della sua **produttività nel periodo di svolgimento della carica**. Non utilizzabile, invece, è reputato il criterio (proposto dall'amministratore/attore) dell'utilizzo delle indicazioni del CCNL relative agli emolumenti dovuti ai dirigenti di prima categoria.

Il pagamento dell'importo così determinato può essere chiesto anche alla società controllante quale condebitore solidale.

Occorre, però, accertare l'esistenza dei seguenti elementi costitutivi previsti dall'art. 2497 c.c.:

- **qualità di creditore** in capo all'attore (l'amministratore);
 - **effettività del ruolo di controllante** in capo alla società convenuta;
 - esercizio illecito dell'attività di direzione e coordinamento (ovvero svolgimento dell'attività nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata);
 - **lesione all'integrità del patrimonio sociale** della controllata;
 - **nesso di causalità** tra esercizio illecito dell'attività di direzione e coordinamento e lesione al patrimonio sociale.
- A tali requisiti normativi occorre poi aggiungere la necessità che la lesione all'integrità del patrimonio sociale sia tale da determinare un **danno ai creditori**. Ed infatti, solo se il patrimonio della controllata risulti incapiente, la *mala gestio* della controllante diviene rilevante rispetto ai creditori, determinando l'impossibilità di soddisfarli tutti integralmente (causazione dell'insufficienza patrimoniale) o solo un abbassamento della percentuale di soddisfazione (ulteriore depauperamento patrimoniale).

Di centrale importanza, comunque, risulta essere la prova dell'esercizio, da parte della controllante, del **potere di direzione e coordinamento** in violazione dei corretti criteri di gestione societaria ed imprenditoriale.

Circostanza che, nel caso di specie, si ritiene dimostrata dal momento che la controllata risultava essere una mera filiale italiana di una società estera, che svolgeva la propria attività con un impegno notevolissimo, in termini di impiego di energie e di costi, e ad esclusivo vantaggio della controllante, ma **senza** riconoscimento di **alcun corrispettivo** in alcuna forma. Condizioni che, in breve tempo, avevano condotto la società italiana verso una rilevante erosione delle risorse economico-finanziarie e patrimoniali, senza che la controllante, evidentemente non più interessata, provvedesse alla necessaria ricapitalizzazione.

Una struttura come quella descritta – osservano i Giudici milanesi – può certamente trovare **giustificazione sul piano economico** in ragione del risparmio dei costi, delle sinergie e delle facilitazioni informative e comunicative che può procurare, **ma non può essere condotta ad esclusivo vantaggio della controllante**, trasformandosi in un unilaterale sfruttamento.

Questo sfruttamento, infatti, quando è portato oltre la soglia

dell'insufficienza patrimoniale, si risolve, oltre che nel depauperamento del patrimonio sociale e nel conseguente abbattimento del valore delle partecipazioni dei soci (in particolare, di quelli di minoranza), in un danno per i soggetti

che, come l'amministratore del caso di specie, **vantano un credito nei confronti della società** e non possono più essere pagati o, quanto meno, non possono essere pagati per intero.